

Schema di contratto

S.p.A. AUTOVIE VENETE

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia

Codice Fiscale 00098290323

Capitale Sociale Euro 157.965.738,58.-

Reg. Soc. Tribunale di Trieste n. 630

CONCESSIONARIA DELL'AUTOSTRADA VENEZIA-TRIESTE CON

DIRAMAZIONI PALMANOVA-UDINE E PORTOGRUARO -

PORDENONE-CONEGLIANO

C.I.G.: 5272835118 – Servizio di noleggio autoveicoli senza conducente”.

Fornitore: _____ con sede in _____, Via _____ n° _____, iscritta

con il n° _____ al Registro delle Imprese di _____.

Codice Fiscale: _____.

Importo: netti Euro 0.000.000,00.-.

CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno 2013 (duemilatredecim) il giorno () del mese di _____, in Trieste, presso gli uffici della S.p.A. Autovie Venete, si sono personalmente costituiti i signori:

- 1) ing. Enrico RAZZINI, nato a Montodine (CR) il 25.05.1955, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Trieste, Via Locchi n. 19, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di Direttore Generale e, quindi, di rappresentante della S.p.A. Autovie Venete (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Società), giusto mandato speciale con rappresentanza di rep. n. 103657 e racc. n. 14255 del notaio Roberto Comisso di Trieste, avente efficacia a far data dal 05.07.2012;

Schema di contratto

2) sig., nato a il e residente in
....., il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di e, quindi, di legale rappresentante della (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Fornitore), giusto certificato della Camera di Commercio I.A.A. di - Ufficio Registro delle Imprese dd.

PREMESSO

- che l'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE - ANAS S.p.A. ha affidato in concessione alla Società la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano, giusta convenzione sottoscritta in data 07.11.2007 ed efficace a tutti gli effetti a decorrere dall'08.06.2008;
- che la Direzione Area Esercizio, con impegno di spesa prot. 4114/13 di data 23.05.2013 ha evidenziato alla Società la necessità di attivare il "Servizio di noleggio autoveicoli senza conducente";
- che il Consiglio di Amministrazione, con delibera di data . .2013, ha approvato il bando di gara, redatto in conformità al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del "Servizio di noleggio autoveicoli senza conducente", dando mandato al Direttore Generale della Società di sottoscrivere e pubblicare il bando di gara e gli atti conseguenti all'aggiudicazione del servizio di che trattasi;
- che a seguito di gara a mezzo di Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è stato provvisoriamente aggiudicato al Fornitore il servizio di che trattasi, come risulta dai verbali di data, e della Commissione di gara;

Schema di contratto

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di data 23.07.2013 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata aggiudicata definitivamente, con le riserve di Legge, l'esecuzione del servizio di che trattasi al Fornitore _____ per l'importo di netti Euro 2.537.745,25.- (duemilionicinquecentotrentasettemilasettecentoquarantacinque/25), comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a Euro 0,00.- (Zero/00), al netto dell'IVA. ;
- che nella medesima seduta del Consiglio di Amministrazione della Società è stato confermato il rag. Davide Sartelli in qualità di Responsabile del Procedimento dell'appalto di cui trattasi;
- che l'affidamento è stato comunicato alla Fornitore _____. con lettera di data prot. n. U/....., inviata a mezzo raccomandata A.R..
- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono state trasmesse ai concorrenti in data xx.xx.2013, prot. U/xxxxx;
- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'articolo 65 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.;
- *(nel caso di società per azioni, in accomandita per azioni, responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata)* che il Fornitore ha comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. dd. 11.05.1981 n. 187 la propria composizione societaria;
- che la certificazione ai sensi e per gli effetti della Legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i., per i soggetti controllati di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 252 del 03.06.1998 dal Fornitore _____, è stata emessa dalla

Schema di contratto

Prefettura di _____ in data xx.xx.2013, prot. n. _____;

- che sulla base del certificato rilasciato dalla Provincia di _____, emesso in data xx.xx.2013, protocollo n. xxxxxxxx, competente per il territorio dove il Fornitore ha la sede legale, risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- che in data xx.xx.2013 il Fornitore ha costituito la cauzione definitiva;
- che le parti hanno stabilito addivenire oggi alla stipulazione, in forma privata, del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio autoveicoli senza conducenti come di seguito riportato:

- n. 20 Veicolo tipo: A Mesi noleggio 48 Km assistiti 120.000
- n. 28 Veicolo tipo: B Mesi noleggio 48 Km assistiti 120.000
- n. 5 Veicolo tipo: C Mesi noleggio 48 Km assistiti 120.000
- n. 3 Veicolo tipo: D Mesi noleggio 48 Km assistiti 160.000
- n. 9 Veicolo tipo: E Mesi noleggio 48 Km assistiti 140.000
- n. 2 Veicolo tipo: F Mesi noleggio 48 Km assistiti 120.000
- n. 9 Veicolo tipo: G Mesi noleggio 48 Km assistiti 140.000
- n. 8 Veicolo tipo: H Mesi noleggio 48 Km assistiti 150.000
- n. 15 Veicolo tipo: I Mesi noleggio 48 Km assistiti 120.000

Schema di contratto

- n. 1 Veicolo tipo: L Mesi noleggio 48 Km assistiti 120.000

La tipologia dei mezzi e le condizioni di noleggio risultano dagli allegati al presente contratto.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo di aggiudicazione del servizio oggetto del presente contratto è di netti € _____ (Euro/00) più I.V.A., compresi €0,00- (Euro zero/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 3 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., è stata costituita dal Fornitore mediante polizza assicurativa/fideiussione bancaria n° 00000 per Euro 000.000,00.- (...../00), emessa in data 00.00.2013 dalla - Agenzia di

Si precisa che l'importo della cauzione definitiva (Euro/00) è stato ridotto del cinquanta per cento (Euro/00) in quanto il Fornitore è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, come disposto dall'art. 75 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Fornitore, la Società avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

Il Fornitore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Società abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Schema di contratto

ART. 4 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore ha stipulato la polizza assicurativa n. _____ emessa dalla _____, Agenzia di _____, per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, con un massimale pari ad Euro 5.000.000,00.-.

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO - PENALI

La durata complessiva del contratto è prevista in mesi 66 (sessantasei) dalla data di consegna del servizio; per ogni mezzo, la cui richiesta sarà effettuata a scadenze dilazionate come previste nell'allegato C "Programma di fornitura", è previsto un periodo di 60 (sessanta) giorni per la consegna dei mezzi, decorrenti dalla date previste nel predetto allegato C, e mesi 48 (quarantotto) di effettivo noleggio.

Nel caso di ritardo rispetto ai termini previsti per l'evasione del servizio si applicheranno le penalità riportate nell'allegato D "Penali per ritardi e inadempimenti", secondo le modalità riportate all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

Si precisa che, allo scadere dell'attuale concessione della S.p.A. Autovie Venete (31.03.2017), l'eventuale nuovo soggetto concessionario subentrante avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere con il soggetto aggiudicatario del presente servizio. Diversamente il contratto dovrà intendersi risolto a far data dalle ore 24.00 del giorno 31.03.2017.

ART. 6 – PAGAMENTI

I pagamenti del corrispettivo contrattuale saranno effettuati secondo quanto previsto agli art. 5 e 15 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

Le fatture dovranno essere emesse dal Fornitore, secondo quanto previsto

Schema di contratto

all'art. 12 "Canoni di noleggio e condizioni di pagamento" dell'Allegato B "Norme Tecniche", in forma mensile posticipata; le stesse saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura da parte della Società.

Rimane confermato che il pagamento delle fatture sarà subordinato all'emissione del nulla osta da parte del Direttore di esecuzione del contratto attestante il regolare svolgimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, alle rate in acconto verrà operata una ritenuta dello 0,5% calcolata sull'importo netto progressivo della prestazione; le ritenute saranno svincolate in un'unica soluzione in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Società della certificazione di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio positivo del documento unico di regolarità contributiva.

I pagamenti saranno effettuati direttamente al Fornitore mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., di Banca - Filiale di, codice IBAN: IT..... giusta comunicazione del Fornitore dd. 00.00.2013, restando la Società esonerata da qualsiasi obbligo e responsabilità per i pagamenti eseguiti come anzidetto.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della no-

Schema di contratto

tizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Ai fini della corretta applicazione del presente articolo si farà riferimento alla normativa di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

I pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dal Fornitore.

Entro venti giorni da ciascun pagamento il Fornitore dovrà trasmettere alla Società copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia.

Nel caso di mancata trasmissione delle copie delle fatture quietanzate, la Società sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni.

Come dichiarato in sede di offerta, il Fornitore potrà subappaltare le seguenti parti del servizio:

– _____

ART. 9 - DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto i n. 2 (due) sotto indicati documenti che, debitamente firmati dalla Società e dal Fornitore, in segno di piena ed incondizionata accettazione, ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato n.:

1. Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali;
2. Offerta Economica del Fornitore.

Si precisa che i n. 3 (tre) sotto indicati documenti di progetto debitamente

Schema di contratto

firmati dalla Società e dal Fornitore, in segno di piena ed incondizionata accettazione, sono depositati presso la sede legale della Società e quindi fanno parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati al presente atto:

Allegato n.:

1. Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche;
2. Programma Fornitura
3. Penali per ritardi e inadempimenti.

ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 115, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), e comma 5 del medesimo decreto, con periodicità annuale si procederà alla revisione del prezzo offerto dal Fornitore in sede di gara.

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore è tenuto allo svolgimento del servizio di che trattasi a perfetta regola d'arte e conformemente alle prescrizioni tecniche e normative previste nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali e nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche, che risultano parte integrante del presente contratto.

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, saranno a carico del Fornitore tutti gli oneri diversi previsti dalle normative vigenti.

ART. 12 – ASPETTI ORGANIZZATIVI

Nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, il Fornitore deve mettere a disposizione della Società un Referente al quale la Società potrà rivolgersi per l'esecuzione delle prestazioni, così

Schema di contratto

come ordinate negli Ordini di Servizio scritti.

Il Fornitore è tenuto altresì a segnalare alla Società una propria Sede Operativa ove possa essere sempre raggiungibile il predetto Referente.

Il Fornitore eseguirà esclusivamente gli ordini impartiti dai soggetti all'uopo incaricati dalla Società (quali Direttori Operativi) anche per quanto concerne i rilievi formulati dal Responsabile della sicurezza.

I soggetti delegati dalla Società annoteranno gli eventuali inadempimenti e/o gli eventuali disservizi o inconvenienti riscontrati nel corso dell'appalto al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Il Fornitore all'atto della stipulazione del contratto, oppure all'atto della consegna del servizio qualora si proceda con una consegna in via d'urgenza, è tenuto a comunicare per iscritto alla Società nella persona del Direttore dell'Esecuzione o dei Direttori Operativi appositamente incaricati, i dati anagrafici unitamente ai recapiti anche telefonici, fax, E - mail, pec del Referente e dei sostituti.

In tal modo il Fornitore consentirà alla Società di instaurare un coordinamento effettivo per il buon esito dell'esecuzione del contratto.

ART. 13 – ORDINI DI SERVIZIO

Nel rispetto di quanto prescritto all'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, il Responsabile del Procedimento o il Direttore dell'Esecuzione ordineranno al Fornitore mediante specifici Ordini di Servizio in doppio esemplare le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio.

L'Ordine di Servizio viene comunicato al Fornitore, che lo restituirà firmato per presa conoscenza e se del caso potrà chiedere copia conforme

Schema di contratto

all'originale dello stesso ordine.

L'Ordine di Servizio impartito dal Direttore dell'Esecuzione che riguarderà aspetti tecnici ed economici dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Procedimento.

Il Fornitore è tenuto a iscrivere, a pena di decadenza, le proprie contestazioni sul corrispondente Ordine di Servizio.

Gli Ordini di Servizio potranno contenere una serie di istruzioni tra cui:

- a) la descrizione sommaria delle prestazioni oggetto del servizio da eseguire;
- b) il luogo di loro esecuzione;
- c) il termine entro il quale eseguirle.

Il Fornitore dovrà eseguire prontamente l'Ordine di Servizio impartitogli.

ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 135 a 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Qualunque controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e l'esecuzione del presente contratto e delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa, né eccettuata, e che non si sia potuta risolvere in via amministrativa ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (ove applicabile), sarà devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, con competenza esclusiva del Foro di Trieste.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a

Schema di contratto

condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, e che il contratto di cessione dei crediti venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato in originale o in copia autenticata alla Società prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

ART. 16 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Società, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'incarico e chiedere al Fornitore di visionare il servizio svolto, secondo quanto di seguito riportato. Qualora verranno riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati al Fornitore i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora il Fornitore persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Società potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni.

ART. 17 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, il Fornitore elegge domicilio presso la propria sede legale.

Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto del servizio in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Società

Schema di contratto

con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata A.R..

ART. 18 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” il Fornitore è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione alla realizzazione dell’opera e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

Il Fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta Legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto in contratto e nei relativi allegati, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 20 – PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”

Il legale rappresentante del Fornitore, sig. _____, con la firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet all’indirizzo [http://www.autovie.it/code/15755/Codice – Etico – Modello – Organizzazione - Gestione del “Modello di organizzazione e gestione Aziendale” e del “Codice Etico”](http://www.autovie.it/code/15755/Codice%20-%20Etico%20-%20Modello%20-%20Organizzazione%20-%20Gestione%20del%20%20Modello%20di%20organizzazione%20e%20gestione%20Aziendale) adottati dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 20.09.2012, e garantisce l’osservanza delle norme ivi contenute.

Schema di contratto

ART. 21 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico del Fornitore, ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Società.

ART. 22 - REGIME FISCALE DELL'APPALTO

Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto è soggetto all'I.V.A. e, pertanto, se ne chiede la registrazione con il pagamento dell'imposta in misura fissa per il disposto dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Fornitore:

La Società: *S.p.A. AUTOVIE VENETE*
IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Enrico Razzini)

IL FORNITORE DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART. 5 (DURATA DEL SERVIZIO - PENALI), ART. 11 (ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE), ART. 14 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO), ART. 15 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO) E ART. 16 (VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Fornitore: